

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	51
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	67

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	51
--	----

##### RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	54
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di riformulazione della risoluzione 7-00476 presentata dal relatore</i> ) .	79

##### SEDE CONSULTIVA:

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva a favore dei disabili. C. 3720-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	59
Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. C. 2774-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	59

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Atto n. 320 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i> ) .....	61
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	64
ERRATA CORRIGE .....	66

##### SEDE REFERENTE

Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza  
del presidente Giancarlo GIORGETTI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per  
l'economia e le finanze Sonia Viale.

**La seduta comincia alle 10.**

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.**

**C. 3921 Giancarlo Giorgetti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono state presentate 43 proposte emendative (*vedi allegato 1*) e chiede quindi al relatore come intenda procedere.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore*, osserva come gli emendamenti presentati affrontino molti dei temi segnalati nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa. Nel ritenere possibile, quindi, un lavoro di sintesi delle proposte emendative presentate, che consenta di raggiungere un ampio consenso in ordine alle modifiche da introdurre, si riserva di presentare le proprie proposte emendative nella giornata odierna.

Renato CAMBURSANO (IdV) suggerisce di raggruppare le proposte emendative presentate e quelle che il relatore sia accinge a formulare con riferimento alle tematiche principali di discussione emerse anche nel corso delle audizioni che si sono svolte, al fine di trovare una posizione comune.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore*, con riferimento all'emendamento Lorenzin 4.2 e all'articolo aggiuntivo Lorenzin 5.01, volti ad introdurre una rilevazione del diverso impatto delle politiche pubbliche sugli uomini e sulle donne, nonché all'elaborazione di un vero e proprio bilancio di genere, osserva come le proposte introducano temi ulteriori rispetto a quelli considerati nella proposta di legge presentata. Nel ritenere, tuttavia, meritevoli di attenzione le tematiche affrontate da queste proposte emendative, evidenzia l'opportu-

nità di un approfondimento sui temi del bilancio di genere, al fine di verificare l'effettiva sostenibilità sul piano tecnico delle innovazioni proposte.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento alla proposta emendativa Lorenzin 5.01 preannuncia che gli uffici predisporranno la documentazione necessaria volta a consentire anche gli opportuni raffronti con le principali esperienze europee.

**La seduta termina alle 10.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 10.10.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.**

**Atto n. 292.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che nella giornata di giovedì 27 gennaio 2011 l'onorevole La Loggia ha presentato, nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, una nuova proposta di parere con riferimento allo schema di decreto legislativo in esame, segnalando altresì che il successivo 28 gennaio 2011 è stata trasmessa una nuova relazione tecnica riferita al testo del decreto legislativo che risulterebbe a seguito dell'approvazione di tale proposta di parere. Nel segnalare che la Commissione dispone,

quindi, degli elementi per proseguire il proprio esame, osserva, tuttavia, che appare opportuno un approfondimento sulle procedure da seguire ai fini dell'espressione del parere. Sottolinea, infatti, le peculiarità del ruolo del parere della Commissione bilancio, che, dovendosi riferire alle implicazioni finanziarie del provvedimento, a suo avviso non può che intervenire successivamente alla definizione da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale di un nuovo testo del decreto legislativo. Nel rilevare l'opportunità di acquisire al riguardo l'orientamento della Commissione bilancio del Senato della Repubblica, chiede ai componenti della Commissione se condividano la procedura di esame ipotizzata.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel richiamare l'intervento svolto nella seduta del 26 gennaio 2011 dall'onorevole Ciccanti, sottolinea come, pure essendo il parere della Commissione formalmente rivolto direttamente al Governo, non si può tuttavia non tener conto delle evoluzioni emerse nel corso del dibattito e del confronto rispetto al testo originariamente depositato dal Governo. Ricorda come, a differenza di quanto si verifica in sede di Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in questa sede non è possibile presentare proposte emendative, ma solo eventualmente pareri alternativi, attenendosi comunque alla valutazione di profili di carattere finanziario. Ritiene quindi che, pur condividendo in linea teorica le richiamate osservazioni dell'onorevole Ciccanti, sarebbe più opportuno che la Commissione si esprimesse solo dopo l'eventuale approvazione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene ragionevole che la Commissione bilancio esprima il proprio parere al termine dell'iter di elaborazione del testo del decreto legislativo, osservando come prima del completamento di tale processo sussiste-

rebbero numerose incognite rispetto alle implicazioni finanziarie del provvedimento e, pertanto, la Commissione non sarebbe in condizione di esprimere consapevolmente le proprie valutazioni. Pur rilevando che su un piano politico potrebbe privilegiarsi anche la soluzione opposta, in quanto la preventiva espressione del parere da parte della Commissione bilancio consentirebbe di fissare dei paletti non superabili dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, sottolinea tuttavia che le peculiarità del ruolo attribuito al parere della Commissione bilancio richiedano che esso intervenga a conclusione del processo di elaborazione del testo del decreto legislativo. Osserva, peraltro, che la Commissione bilancio dovrà disporre di tempi adeguati per elaborare il contenuto del parere, esaminando il contenuto del provvedimento e le sue rilevanti conseguenze finanziarie.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea come, nell'ambito del procedimento delineato dalla legge n. 49 del 2009, sia la Commissione bicamerale ad esercitare un ruolo di guida rispetto ai pareri sugli schemi di decreti legislativi presentati dal Governo. Sottolinea come riaprire completamente la discussione, introducendo nuove tematiche, significherebbe non svolgere il necessario ruolo di stimolo rispetto al lavoro della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Ritiene in proposito preferibile che la Commissione si esprima prima di quest'ultima, sottolineando come vi sia stata una discussione approfondita, anche con i rappresentanti degli enti locali, trovando con questi ultimi una sostanziale condivisione. Fa presente che la Lega Nord ritiene necessario concludere i lavori avendo come riferimento tale ultima ipotesi da sottoporre all'approvazione della Commissione bicamerale. Pur consapevole del fatto che il parere della Commissione viene reso direttamente al Governo, sottolinea l'opportunità che esso venga adottato prima della deliberazione della Commissione

parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, al fine di poter maggiormente incidere anche sulle sue decisioni.

Massimo VANNUCCI (PD), nel rilevare come alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è attribuito un ruolo essenziale per l'esame degli schemi di decreto legislativo attuativi nella legge n. 42 del 2009, osserva tuttavia che le Commissioni bilancio della Camera e del Senato esprimono il proprio parere direttamente al Governo, diversamente dalla altre Commissioni, che invece formulano rilievi alla Commissione bicamerale, e si pongono pertanto su un piede di parità rispetto a tale ultima Commissione. Per quanto attiene ai tempi dell'espressione del parere, ritiene che non abbia senso che la Commissione bilancio si esprima prima della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in quanto il parere della Commissione bilancio si riferisce essenzialmente ai profili di carattere finanziario del provvedimento, che saranno definiti solo al termine del suo esame da parte della Commissione bicamerale. In un esame successivo, infatti, la Commissione potrebbe anche apportare eventuali correttivi di carattere finanziario rispetto al testo elaborato dalla Commissione bicamerale, che dovrebbero essere conseguentemente valutati dal Governo nell'adozione del testo finale del decreto legislativo.

Roberto OCCHIUTO (UdC) esprime condivisione rispetto alla posizione assunta dall'onorevole Vannucci ed alle indicazioni del presidente, ritenendo più opportuno rendere il parere di competenza della Commissione dopo la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Fa presente che, secondo notizie apparse su organi di stampa, vi sarebbe l'intenzione del Ministro Calderoli di trattare con le opposizioni fino all'ultimo momento utile e che pertanto appaiono probabili ulteriori modifiche rispetto ai testi finora conosciuti. Evidenzia in pro-

posito il rischio che la Commissione si esprima su un testo che verrà poi superato dal Governo. Ritiene quindi preferibile lo svolgimento di una discussione nelle giornate di mercoledì e giovedì, al fine di addivenire all'espressione del parere di competenza della Commissione, dopo l'eventuale approvazione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Roberto SIMONETTI (LNP), nel ricordare che la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è prevista per la giornata di giovedì 3 febbraio, osserva che sussistono le condizioni perché la Commissione bilancio, anche essa convocata nella medesima giornata, si esprima tenendo conto della proposta di parere elaborato nell'ambito della Commissione bicamerale. Per quanto attiene al rapporto tra i pareri della Commissione bilancio e la Commissione bicamerale, osserva che, pur non essendoci precedenti univoci, nell'esame degli ultimi due schemi di decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, il parere della Commissione bilancio ha preceduto quello della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea che il Governo ritiene politicamente opportuno migliorare il testo fino all'ultimo momento utile. Ricorda che la Commissione deve esprimere il proprio parere direttamente al Governo, sottolineando in proposito come sarebbe più utile che ciò avvenga, avendo come riferimento un testo consolidato. In tal caso, la Commissione potrebbe esprimersi prima dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, altrimenti si potrà procedere successivamente all'adozione del medesimo. Ritiene in ogni caso utile individuare idonei spazi di discussione, riservandosi a tal fine di integrare eventualmente le convocazioni della Commissione, e chiede se, rispetto

alla relazione tecnica trasmessa dal Governo, vi siano richieste di integrazioni o valutazioni, al fine di consentire al Governo medesimo di poter fornire i necessari chiarimenti in tempo utile rispetto al termine della discussione.

Marco CAUSI (PD) rileva come si rendano necessari puntuali chiarimenti con riferimento ad alcune delle informazioni contenute nella relazione tecnica trasmessa dal Governo lo scorso 27 gennaio. In primo luogo con riferimento alle disposizioni all'articolo 1, evidenzia l'esigenza che il Governo risponda puntualmente alle richieste di chiarimento contenute nella documentazione elaborata dagli uffici della Camera. In particolare, segnala come il testo che risulterebbe dall'ultima proposta di parere non ripropone la disposizione, contenute nello schema, che prevedeva la possibilità di variare le aliquote di compartecipazione dei gettiti alla determinazione dei fabbisogni standard, indicando implicitamente che non si prevede una definizione in tempi brevi di tale fabbisogni. Nel segnalare inoltre la necessità che il Governo fornisca i chiarimenti richiesti dagli uffici con riferimento alle implicazioni finanziarie delle disposizioni dell'articolo 2, che introduce la cedolare secca sugli affitti, esprime inoltre perplessità sulle elaborazioni relative agli articoli 4 e 5 dello schema che prevedono l'istituzione dell'imposta municipale propria. Sulla base di proprie elaborazioni, che sottopone alla valutazione della Commissione, osserva che l'aliquota di equilibrio individuata nella proposta di parere da ultimo formulata nella misura dell'0,76 per cento non appare sostenibile sulla base dei dati relativi alle basi imponibili della nuova imposta sottoposte ad aliquota piena ed agevolata e delle esclusioni previste dalla medesima proposta di parere. Sulla base delle proprie valutazioni ritiene che la aliquota di equilibrio per l'imposta municipale propria sia superiore a quella indicata dalla proposta di parere.

Maino MARCHI (PD) chiede al Governo di rispondere in maniera puntuale ai rilievi espressi dall'onorevole Causi nonché contenuti nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.45.**

#### **RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO**

*Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 10.45.**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame della risoluzione, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 gennaio 2011.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, comunica di aver predisposto una riformulazione della risoluzione a sua prima firma 7-00476 volta a recepire le indicazioni formulate dai gruppi (*vedi allegato 2*). In particolare con riferimento all'accesso delle piccole e medie imprese al mercato dei capitali, raccogliendo una sollecitazione dell'onorevole Vannucci, ha ritenuto di inserire un riferimento alla specificità di tali imprese anche con riferimento all'accesso al credito. Recependo talune indicazioni emerse nel parere approvato dalla XIV Commissione nella seduta del 26 gennaio 2011, ha ritenuto di inserire un riferimento alla modifica della disciplina di aiuti di Stato



alle imprese, al fine di consentire l'erogazione in misure di sostegno in favore di settori economici maggiormente colpiti dalla crisi, nonché, recependo peraltro anche un'indicazione degli onorevoli Cambursano e Vannucci, di dedicare un apposito paragrafo alla necessità di procedere verso una armonizzazione dei regimi fiscali e, infine, di inserire un esplicito riferimento alle priorità della strategia Europa 2020 ed alla armonizzazione dei bilanci nazionali con quello dell'Unione europea. Sottolinea quindi di aver rafforzato, sulla base delle indicazioni proposte dall'onorevole Baretta e dall'onorevole Vannucci, il paragrafo relativo alla emissione di titoli di debito dell'Unione europea, precisando che essi dovranno essere prioritariamente utilizzati per il finanziamento dei progetti europei in materia di grandi infrastrutture. Con riferimento, alla questione dell'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie, sottolineando come la maggioranza sia sempre stata scettica sulla utilità di una tale misura, in considerazione delle richieste in proposito pervenute da parte degli onorevoli Baretta, Vannucci e Cambursano, nonché emerse nel richiamato parere della XIV Commissione, fa presente di aver inserito il riferimento alla possibilità dell'avvio di una sperimentazione di tale misura, destinando le eventuali relative entrate alla riduzione dell'indebitamento dei Paesi membri ed evidenziando come, in ogni caso, tale imposta dovrebbe avere un carattere omogeneo in tutta l'Unione europea e tenere conto del quadro internazionale di riferimento. Con riferimento all'Agenzia europea del debito, comunica di aver eliminato, recependo un'indicazione dell'onorevole Cambursano, il riferimento alla quota del 50 per cento, inteso come limite per il finanziamento dei titoli emessi dagli Stati membri. Sottolinea quindi di aver inserito un ulteriore paragrafo in cui si chiede, sulla base di quanto proposto dall'onorevole Baretta e contenuto nel parere della XIV Commissione, di verificare la fattibilità dell'ipotesi, peraltro prospettata dal Par-

lamento europeo, di un'emissione mutua di una parte del debito sovrano degli Stati membri dell'Unione europea.

Massimo POLLEDRI (LNP) esprime perplessità sull'osservazione contenuta nella nuova formulazione della risoluzione Toccafondi 7-00476 relativa alla sperimentazione di una tassa sulle transazioni finanziarie, osservando come la maggioranza si sia dichiarata apertamente contraria alla possibile introduzione nel nostro ordinamento di una imposizione patrimoniale, prospettata negli scorsi giorni sulla stampa. In proposito, osserva come, a seguito della crisi, nell'ordinamento americano, si sia operato un ingente finanziamento del debito privato attraverso l'incremento dell'indebitamento pubblico, mentre in Europa si stia ipotizzando un finanziamento del debito pubblico attraverso un incremento della tassazione del sistema privato. Ritiene, tuttavia, che si tratti di una scelta erronea, in quanto l'incremento della tassazione sul sistema finanziario rischia di deprimere gli scambi, con evidenti ricadute negative per la finanza pubblica.

Renato CAMBURSANO (IdV) con riferimento alla tassa sulle transazioni finanziarie, esprime una posizione opposta rispetto a quella illustrata dall'onorevole Polledri, sottolineando come la formulazione prospettata dal relatore sia solo un piccolo passo rispetto alla direzione richiesta dall'Italia dei Valori di introdurre senz'altro una tale imposta, i cui proventi potrebbero essere destinati al rilancio dell'economia. Richiama in proposito la posizione francese, sottolineando che non vi sarebbero i temuti effetti depressivi sull'economia. Con riferimento all'armonizzazione dei regimi fiscali, dà atto al relatore di aver recepito correttamente la proposta avanzata dal suo gruppo, mentre chiede che sia espunto il riferimento alla possibilità di utilizzare « in tutto o in parte » gli *eurobond* per il finanziamento del debito pubblico degli Stati membri, ritenendo preferibile non inserire alcun vincolo. Insiste quindi sulla proposta, già

formulata dal suo gruppo, non recepita dal relatore, di destinare tutte le eventuali entrate straordinarie all'abbattimento del debito pubblico evidenziando come questa sia una priorità per l'Italia. Ribadisce, quindi, la richiesta di cogliere l'occasione della risoluzione in esame per avviare il percorso del semestre europeo e la discussione in ordine al Programma nazionale di stabilità e al Piano nazionale delle riforme. In proposito richiama le osservazioni critiche formulate dalla Commissione europea che riguardano sicuramente anche la situazione italiana, pur non citata espressamente.

Roberto OCCHIUTO (UdC), nell'esprimere il proprio apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore nel recepimento delle osservazioni formulate dalle diverse parti politiche, rileva l'opportunità di preservare lo spirito collaborativo che ha ispirato la predisposizione delle risoluzioni e dei documenti conclusivi relativi agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea in materia economico-finanziaria. Ritiene, pertanto, opportuno verificare la possibilità di individuare una formulazione condivisa dell'osservazione relativa all'introduzione della tassa sulle transazioni finanziarie. In proposito, dichiara di concordare con le osservazioni del collega Polledri in ordine alla inopportunità dell'introduzione di una patrimoniale, sottolineando, peraltro, che una tale ipotesi non è espressamente prevista nell'osservazione contenuta nella proposta di riformulazione della risoluzione Toccafondi 7-00476. Auspica, pertanto, che il relatore possa individuare una formulazione volta a consentire un'apertura al dibattito sul tema delle transazioni finanziarie, esplicitando che tale tassazione non dovrebbe tradursi in un'imposizione di tipo patrimoniale. Concorda, inoltre, con le considerazioni del collega Cambursano in ordine alla destinazione delle entrate straordinarie alla riduzione del debito pubblico, evidenziando che non avrebbe senso ipotizzare l'introduzione di una tassazione sulle transazioni finanziarie qualora le maggiori entrate fossero destinate

non alla riduzione dell'indebitamento, ma al sostegno della spesa corrente.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, ricorda che il tema della tassa sulle transazioni finanziarie è oggetto di un dibattito europeo e ritiene che la formula adottata dal relatore, nel senso di aprire la strada ad una sperimentazione, possa essere considerata come una posizione equilibrata. In proposito, ritiene che si potrebbe rafforzare il richiamo alla necessità che tale imposta sia omogenea almeno nell'ambito dell'Unione europea, piuttosto che inserire un richiamo all'eventualità di una imposta di tipo patrimoniale che sarebbe un tema diverso. Con riferimento all'utilizzo delle eventuali risorse derivanti da entrate straordinarie, ritiene che sarebbe più utile garantire una maggiore flessibilità al fine di lasciare la possibilità di effettuare eventualmente manovre espansive, di riduzione delle tasse e comunque a sostegno dell'economia. Pur ritenendo che, nell'attuale fase storica, la priorità dovrebbe essere l'abbattimento del debito pubblico, sottolinea come sia meglio evitare un divieto di utilizzo assoluto.

Massimo VANNUCCI (PD), nell'associarsi ai ringraziamenti al relatore per il lavoro svolto nell'elaborazione di un nuovo testo della risoluzione presentata, dichiara in primo luogo di concordare con le osservazioni del collega Baretta in ordine alla non assimilabilità della tassazione sulle transazioni finanziarie ad un'imposta patrimoniale. Ricorda, infatti, che il tema della tassazione delle transazioni finanziarie è stato riproposto negli ultimi anni, con riferimento all'introduzione della cosiddetta Tobin Tax: una limitata imposizione sulle transazioni sui mercati finanziari, i cui proventi avrebbero dovuto essere destinati ad interventi specifici in materia di cooperazione allo sviluppo e di aiuti al Terzo Mondo. Le caratteristiche di questa imposta non si presterebbero, a suo avviso, ad una destinazione dei proventi alla riduzione del debito pubblico, anche in

ragione della probabile limitata entità delle maggiori entrate derivanti dalla nuova tassa.

Per quanto riguarda, invece, il tema della destinazione delle entrate straordinarie alla riduzione del debito pubblico, osserva che la Commissione sta esaminando una risoluzione del Parlamento europeo e, pertanto, eventuali osservazioni formulate nella risoluzione da approvare al termine dell'esame non dovranno riferirsi esclusivamente al nostro Paese, ma anche ad altri Stati membri che presentano una situazione di indebitamento meno grave della nostra. Ritiene, pertanto, opportuno che un'eventuale osservazione volta a prevedere la destinazione delle entrate straordinarie alla riduzione del debito dovrebbe riferirsi esclusivamente ai Paesi che non rispettino la soglia rilevante ai fini dell'applicazione del Patto di stabilità ovvero presentino un rilevante peggioramento della situazione di indebitamento.

Per quanto riguarda più specificamente il tema dell'imposta patrimoniale, osserva come nel nostro Paese il prelievo fiscale si concentri essenzialmente sui redditi e, in particolare, su quelli da lavoro dipendente, mentre la tassazione dei redditi e dei patrimoni, specialmente a seguito dell'integrale abolizione dell'ICI sulla prima casa, è assolutamente insufficiente. In questo contesto, ritiene che non sia possibile ipotizzare – come proposto nei giorni scorsi da Pellegrino Capaldo – una nuova imposta con un gettito pari a circa 900 miliardi di euro, da porre a carico essenzialmente delle famiglie e delle imprese, dovendosi invece lavorare ad un riequilibrio della tassazione, che preveda un incremento sull'imposizione sulle rendite e sui patrimoni, senza incrementare il livello della pressione fiscale. In questo contesto, a suo avviso, dovrebbe in primo luogo valutarsi l'ipotesi di un incremento dell'imposizione sui patrimoni improduttivi, sottolineando come tale incremento potrebbe costituire un importante strumento di sviluppo economico e sociale. In proposito ricorda, infatti, come il profes-

sor Spaventa in una recente audizione informale presso questa Commissione, abbia sottolineato l'esigenza di assicurare un'adeguata crescita economica, in quanto l'incremento del PIL è uno strumento fondamentale per il contenimento del debito pubblico. Anche alla luce del sensibile incremento del debito pubblico nei primi 30 mesi di questa legislatura, ritiene pertanto necessario affrontare il tema del riequilibrio della tassazione in modo non ideologico, al fine di individuare forme di imposizione che promuovono la crescita e lo sviluppo economico.

Amedeo CICCANTI (UdC) nel richiamare l'intervento dell'onorevole Occhiuto, ringrazia il relatore per il lavoro svolto ed esprime condivisione sul testo da lui predisposto. Con riferimento all'armonizzazione dei regimi fiscali, nel dichiararsi totalmente d'accordo, ritiene tuttavia opportuno chiarire che essa riguardi anche le tasse sulle rendite finanziarie, con esclusione dei titoli del debito pubblico, al fine di evitare ogni forma di concorrenza fiscale. In proposito, ritiene preferibile riferirsi espressamente a tale ambito, che pure, a suo avviso, potrebbe essere considerato implicito nel richiamato paragrafo sulla armonizzazione fiscale. Ritiene che si potrebbe inoltre inserire un riferimento all'esclusione di un'imposta patrimoniale. Con riferimento alla tassa sulle transazioni finanziarie, nel dare atto al relatore di avere individuato una soluzione di equilibrio tra le opposte sensibilità, ritiene che per superare le criticità emerse, si potrebbe ricorrere all'espressione « progettazione », sottolineando come tale tassa, malgrado il dibattito che vi è stato nel corso degli anni, non è stata mai introdotta in considerazione delle difficoltà pratiche che essa suscita. Evidenzia in proposito come la sede più appropriata per una discussione sulla questione sia il Fondo monetario internazionale, poiché essa potrebbe, a suo avviso, essere efficace solo se assumesse una dimensione globale. Auspica quindi che sulla risoluzione predisposta dall'onorevole Toccafondi, e in-



tegrata con le modifiche illustrate nel corso del dibattito, vi possa essere un consenso unanime dei gruppi.

Massimo POLLEDRI (LNP), pur comprendendo l'esigenza di operare una mediazione tra le diverse proposte al fine di raggiungere un ampio consenso sulla formulazione dell'osservazione relativa all'introduzione della tassa sulle transazioni finanziarie, ribadisce che tale introduzione rischia di determinare un rilevante freno alla crescita economica, in quanto è suscettibile di determinare una contrazione degli investimenti.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottolinea che nessuno vuole un aumento delle tasse per chi investe, evidenziando come una tassa sulle rendite finanziarie ha un significato diverso e comunque non può essere ricondotta nell'ambito di una imposizione patrimoniale. Con riferimento all'utilizzo degli *eurobond*, ricorda che vi è un dibattito aperto in sede europea e ribadisce che occorre ulteriormente lavorare sul testo proposto dal relatore Toccafondi, eliminando il riferimento alla possibilità di un utilizzo totale o parziale dei medesimi a copertura del debito pubblico. Con riferimento alle osservazioni di cui alla lettera e) della risoluzione, pur comprendendo che il vincolo alla destinazione di risorse derivanti da entrate straordinarie all'abbattimento del debito pubblico può non essere necessario in tutti i Paesi europei, ritiene comunque opportuno chiarire che esso dovrebbe essere introdotto almeno nei Paesi caratterizzati da un forte livello del debito pubblico o dell'indebitamento netto. Nell'esprimere contrarietà rispetto all'introduzione di un'imposta patrimoniale, sottolinea che non si può essere favorevoli ad un tale tipo di imposta ed essere contemporaneamente contrari all'utilizzo in via esclusiva delle risorse derivanti da entrate straordinarie all'abbattimento del debito pubblico.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva come il tema delle tassazioni finanziarie

non possa essere confuso con quello dell'introduzione di un'imposta patrimoniale o di un'imposizione sugli investimenti, rilevando altresì come l'incremento della pressione fiscale possa realizzarsi anche a seguito dell'incremento delle addizionali di cui si sta discutendo proprio in questi giorni. Auspica, pertanto, che si possa raggiungere un accordo su una formulazione dell'osservazione relativa alla tassazione delle transazioni finanziarie.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, con riferimento al tema dell'introduzione della tassa sulle transazioni finanziarie, fa presente che la risoluzione da lui presentata contiene una prima apertura in proposito, dal momento che nei documenti fino ad ora approvati dalla Commissione non si era mai fatto espresso riferimento all'introduzione di una tale forma di imposizione. Nel concordare sul fatto che questa forma di tassazione non coincide con la patrimoniale della quale si è dibattuto in questi ultimi giorni sulla stampa, ritiene tuttavia che debba valutarsi con attenzione l'introduzione di nuove forme di tassazione, dal momento che l'incremento della pressione fiscale appare suscettibile di ostacolare la crescita, che, a suo avviso, costituisce il principale strumento disponibile per ridurre il debito pubblico. Alla luce di queste considerazioni, si riserva di individuare una formulazione dell'osservazione in materia di transazioni finanziarie, che consenta di tenere conto delle diverse sensibilità emerse nel corso del dibattito e del parere reso dalla XIV Commissione, che ha evidenziato l'esigenza di sostenere pienamente l'introduzione di una tassa su tali transazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della risoluzione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.45.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva a favore dei disabili.**

**C. 3720-A ed emendamenti.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante norme di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 407 del 1998 in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva a favore dei disabili, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 16 dicembre 2010. Fa presente che in quell'occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole, formulando una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e che la Commissione di merito, nella seduta del 19 gennaio 2011, ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la condizione formulata dalla Commissione bilancio e senza apportare ulteriori modifiche al testo. Osserva, quindi, che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Per quanto riguarda il fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva che gli emendamenti Fedriga 1.1 e Farina Coscioni 1.2 non sembrano determi-

nare un ampliamento delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, pertanto, non appaiono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sul punto, ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene che il provvedimento e le proposte emendative presentate non presentino profili problematici di carattere finanziario.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3720-A., recante interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva a favore dei disabili e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**PARERE FAVOREVOLE**

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.**

**C. 2774-A ed emendamenti.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante la concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 30 novembre 2010 e che, in tale ultima occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole formulando una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Fa presente che la Commissione di merito, nella seduta del 2 dicembre 2010, ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente recependo la condizione formulata dalla Commissione bilancio senza apportare ulteriori modifiche al testo. Osserva, quindi, che il testo all'esame dell'Assemblea, il quale prevede l'utilizzo con finalità di copertura finanziaria del Fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al nuovo triennio 2011-2013, non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Rileva, peraltro, l'opportunità di precisare, al comma 9 dell'articolo 4, che l'esclusione di emolumenti o compensi ivi prevista trova applicazione anche con riferimento al vicepresidente dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo. Per quanto attiene al fascicolo n. 1 degli emendamenti, trasmesso, in data 31 gennaio 2011, dall'Assemblea, osserva, con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, che gli articoli aggiuntivi Ghizzoni 4. 01 e 4.02 prevedono, rispettivamente, l'incremento dei contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, di cui alla legge n. 534 del 1996, per un importo di 8 milioni di euro per l'anno 2011, e l'incremento dei contributi a enti e istituti culturali, di cui agli articoli 1 e 8 della medesima legge n. 534 del 1996, per un importo di 3 milioni di euro per l'anno 2011, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria. Sottolinea, quindi, che le restanti proposte emendative non appaiono presentare profili di

carattere finanziario; sul punto ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO condivide l'opportunità di precisare che l'esclusione dagli emolumenti riguarda anche il vicepresidente dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia ed in proposito raccomanda l'approvazione dell'emendamento Lusetti 4.5. Esprime quindi parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ghizzoni 4. 01 e 4.02, in quanto privi della relativa copertura finanziaria, mentre non ha rilievi in merito alle altre proposte emendative.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2774-A, recante concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n.1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

sia approvato l'emendamento Lusetti 4.5

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02 in quanto suscettibili di determinare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 1° febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

**Atto n. 320.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, rileva che lo schema di decreto evidenzia, sia nella premessa sia nella relazione tecnica, che la riorganizzazione in esame viene prevista in ottemperanza alle misure di riduzione della spesa contenute nella legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), nel decreto-legge n. 112 del 2008 e nel decreto-legge n. 194 del 2009. Lo

schema reca inoltre, all'articolo 18, una clausola di invarianza finanziaria. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Quanto ai profili di interesse della Commissione bilancio, osserva preliminarmente che, fra i risparmi indicati dalla relazione tecnica, concorrono al conseguimento degli effetti ascritti alle misure di contenimento delle spese di personale previste dalla legge n. 296 del 2006 e dal decreto-legge n. 112 del 2008 esclusivamente quelli derivanti dalla riduzione delle posizioni dirigenziali di livello generale, pari ad euro 613.359,60. Pertanto, il conseguimento del generale obiettivo di risparmio previsto dalle predette misure potrà essere verificato solo a consuntivo, una volta completato il complessivo processo di attuazione delle medesime norme, con l'emanazione di tutti i provvedimenti da esse previste. Con riguardo alla riduzione delle posizioni dirigenziali non generali, previste a legislazione vigente nella misura complessiva del 25 per cento (15 per cento per effetto della legge n. 296 del 2006 e del decreto-legge n. 112 del 2008, ed un ulteriore 10 per cento per effetto del decreto-legge n. 194 del 2009), pur considerato che alle stesse riduzioni non sono associati effetti diretti di risparmio scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, evidenzia che, posto che la vigente dotazione organica prevede un numero di 262 di posizioni dirigenziali non generali, una riduzione del 25 per cento avrebbe dovuto determinare la soppressione di 65 posti di funzione, laddove la nuova dotazione organica mostra un decurtazione di 61 posizioni dirigenziali di seconda fascia. Sul punto, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. In merito all'articolo 16, evidenzia che andrebbe, altresì, chiarito se il contingente di 9 posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnabile agli uffici di diretta collaborazione del Ministro comprenda anche quelli dell'Organismo indipendente di valutazione della

*performance*, di cui all'articolo 14, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Ciò in quanto, mentre la norma dispone in tal senso, la Tabella A, annessa allo schema di regolamento in esame, nonché la relazione tecnica, assegnano il suddetto contingente esclusivamente agli uffici di diretta collaborazione. Ritiene, altresì, opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in relazione alla compatibilità dell'assetto organizzativo del Ministero definito dal provvedimento in esame e dei connessi obiettivi di risparmio – con particolare riguardo alla nuova determinazione delle posizioni dirigenziali generali – con quanto specificamente previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010 in merito alla trasformazione dei posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci di enti previdenziali pubblici soppressi – tra i quali IPSEMA – ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca, tra l'altro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Riguardo ai restanti risparmi quantificati dalla relazione tecnica, sottolinea che gli stessi fanno riferimento a misure, quali la riduzione del numero degli uffici dirigenziali di livello non generale e diminuzione della relativa spesa e la riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale e della relativa spesa, rispetto alle quali non sono stati a suo tempo scontati, ai fini dei saldi di finanza pubblica, effetti di risparmio. Rileva tuttavia che detti risparmi di spesa, per quanto attiene al personale non dirigenziale, sono computati con riferimento alla spesa attuale per l'organico di diritto (euro 390.456.661,40). Rispetto a tale importo, la medesima spesa si riduce, con la nuova dotazione organica di diritto, a 316.267.469,52 euro. Quest'ultimo dato, tuttavia, risulta superiore alla spesa riferita al personale attualmente in servizio, pari a 281.085.009,60 euro, desumibile dai dati riportati dalla relazione tecnica (numero delle unità di personale effettivamente in servizio alla data del 1°

maggio 2010 e relativo trattamento economico). Alla luce di tali dati, sottolinea che andrebbero forniti ulteriori elementi circa le modalità e i tempi per il conseguimento dei risparmi indicati dalla relazione tecnica.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore circa le modalità di computo delle percentuali di riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale, ritiene correttamente operata la riduzione, pari a complessive 61 posizioni di livello dirigenziale non generale, effettuata dall'Amministrazione. Sul punto, fa presente che, trattandosi di due separati interventi di riduzione, previsti da distinte disposizioni, l'articolo 74 del decreto-legge n.112 del 2008 e l'articolo 2, comma 8-*bis* del decreto-legge n. 194 del 2009, le misure di riduzione ivi previste vadano applicate singolarmente; pertanto, la base di calcolo per l'applicazione dell'articolo 74 è di 262 posizioni dirigenziali, che porta alla riduzione di 39 posti; conseguentemente, quella presa a riferimento per l'attuazione dell'articolo 2, comma 8-*bis*, risulta pari a 223 posizioni, da cui vengono sottratti 22 posti. In relazione alla trasformazione tre posti di livello dirigenziale generale corrispondenti all'incarico di componenti di Collegi di sindaci di enti previdenziali soppressi in posti per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di medesimo livello, rileva che, trattandosi di una previsione normativa intervenuta successivamente (articolo 7, comma 6, decreto-legge n. 78 del 2010), tali posti non potevano essere considerati nella base di calcolo per il computo delle riduzioni. In ogni caso, evidenzia come la trasformazione dei suddetti incarichi non comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto l'erogazione dei relativi trattamenti economici costituisce una spesa già sostenuta a legislazione vigente e non è suscettibile di determinare ripercussioni negative sull'ammontare dei risparmi di spesa indicati nella relazione tecnica del



provvedimento. Relativamente alla rideeterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigente, fa presente che le percentuali di riduzioni previste dalle sopraccitate normative operano sul costo complessivo delle dotazioni organiche vigenti. Osserva, inoltre, che, seppure nel caso specifico il costo teorico della dotazione organica rideeterminata risulta superiore a quello dei presenti in servizio, la misura di riduzione è ritenuta suscettibile di produrre risparmi potenziali, che peraltro non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica. Fa presente che tale intervento è destinato, in prospettiva, a produrre effetti di contenimento della spesa di personale, andando a incidere anche sulle facoltà di assunzione da parte dell'amministrazione, che, a legislazione vigente, risulteranno attenuati a partire dal 2014. In relazione all'articolo 16, chiarisce che il contingente di nove posti di livello dirigenziale non generale presso gli uffici di diretta collaborazione ricomprende, pur se non esplicitato nella Tabella A, quelli dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*.

Marcello DE ANGELIS (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

la complessiva riduzione di sessantuno posizioni di livello dirigenziale non generale è stata effettuata dall'amministrazione in attuazione di due distinte normative e, quindi, sulla base di due differenti basi di calcolo;

la trasformazione di tre posizioni di livello dirigenziale generale corrispon-

denti all'incarico di componente di collegi di sindaci di enti previdenziali soppressi in posti per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero, la cui previsione non comporta, in ogni caso, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è stata effettuata sulla base di una disposizione di legge intervenuta successivamente e tali posti non potevano, pertanto, essere considerati nella base di calcolo per il computo delle riduzioni;

la rideeterminazione della dotazione organica del personale non dirigente è ritenuta suscettibile di produrre risparmi potenziali, peraltro, non scontati nei saldi di finanza pubblica;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

la Tabella A allegata allo schema di regolamento sia formulata in termini conformi a quella allegata al testo dello schema trasmesso a seguito del parere interlocutorio del Consiglio di Stato ».

Maino MARCHI (PD) chiede al rappresentante del Governo di voler precisare meglio se sia corretto prevedere una riduzione di 61 posizioni di livello dirigenziale non generale, e non di 65, come risulterebbe dall'applicazione della percentuale del 25 per cento sulla dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia.

Mario BACCINI (Pdl) chiede se nella stesura dello schema sia stato coinvolto il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Amedeo CICCANTI (UdC) si associa alla richiesta di chiarimenti formulata dall'onorevole Marchi.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che sullo schema è stata acquisita l'intesa del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Con riferimento a quanto richiesto dagli onorevoli Marchi e Ciccanti, ribadisce che la riduzione dell'organico dei dirigenti di livello non generale generale è stata effettuata in attuazione di due distinte disposizioni di legge e, quindi, sulla base di due differenti basi di calcolo.

Massimo VANNUCCI (PD) nel ricordare che il Partito Democratico ha sempre votato a favore dei pareri relativi a provvedimenti analoghi, osserva tuttavia che lo schema di regolamento in esame si presenta confuso e sembra anche erroneo nell'indicazione di talune cifre. Pertanto, nel manifestare il suo stupore per il tenore del provvedimento in esame, annuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Amedeo CICCANTI (UdC) e Renato CAMBURSANO (IdV), a nome dei rispettivi gruppi, annunciano l'astensione sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.**

**Atto n. 307.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, avverte che lo schema di decreto non è corredato del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo n. 281 del 1997. Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con i menzionati pareri. Fa presente, pertanto, che la Commissione non potrà procedere all'espressione dei propri rilievi fino a quando non sarà trasmesso il citato parere della Conferenza unificata, che risulta essere stato espresso nella seduta del 25 gennaio 2011.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca norme per l'attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Con riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10, relativi alle disposizioni in materia di sicurezza stradale, osserva preliminarmente che il decreto all'esame pone adempimenti in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ANAS e, eventualmente, a regioni ed enti locali proprietari di strade. Sono altresì interessati dalle disposizioni i soggetti concessionari di strade e autostrade, fra i quali rientrano anche enti inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Con riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, evidenzia che gli adempimenti riguardano: le modalità di attuazione dei controlli, delle visite *in loco* e delle ispezioni, quali l'istituzione, presso il medesimo Ministero, dell'elenco dei soggetti autorizzati e relativa individuazione; la predisposizione di eventuali misure correttive o di sicurezza; l'adozione di linee guida in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali; lo svolgimento di attività ispettive per i tratti stradali direttamente gestiti da ANAS, direttamente o tramite soggetti inseriti nel suddetto elenco. In proposito, ritiene opportuno

acquisire chiarimenti da parte del Governo circa la compatibilità dello svolgimento di tali adempimenti rispetto alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al fine di escludere l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva inoltre che le norme prevedono lo svolgimento, da parte dell'ANAS, inclusa nel perimetro delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, di attività di ispezione in ordine alla rete stradale affidata in concessione a gestori privati. In proposito, rileva l'opportunità di acquisire conferma che tali attività verranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto ai possibili maggiori oneri derivanti dalle variazioni progettuali e dall'introduzione di misure correttive volte all'adeguamento strutturale delle arterie interessate, ovvero oneri di carattere diretto, per i tratti gestiti da ANAS, o di carattere indiretto per le possibili modifiche nei contratti di concessione, pur preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, in base ai quali tali costi graveranno sul quadro finanziario dei progetti, sottolinea l'opportunità di acquisire elementi di valutazione circa il prevedibile impatto finanziario degli interventi da realizzare in rapporto al valore complessivo dei progetti. Rileva che la relazione tecnica non reca, inoltre, indicazioni circa l'incidenza del costo per l'effettiva realizzazione degli interventi in rapporto alle risorse disponibili per l'esecuzione delle singole opere. Sottolinea che tali elementi appaiono necessari anche alla luce della possibilità che, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, la dimensione della rete europea, rispetto alla quale vengono fissati gli obblighi di sicurezza, subisca un'estensione sul territorio nazionale, determinando, quindi, un più elevato impatto finanziario dei parametri in esame. Osserva che andrebbero altresì acquisiti elementi volti a determinare e quantificare i possibili effetti sul

gettito fiscale derivanti dall'ammissibilità, tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito, delle spese sostenute per le modifiche progettuali, delle misure correttive inserite nel piano triennale e delle tariffe connesse alle attività di controllo a carico dei concessionari. Ritiene che andrebbe infine chiarito se nelle reti TEN rientrano tratti di competenza regionale o locale per i quali i relativi enti proprietari dovrebbero provvedere a eventuali modifiche progettuali, nonché ad adeguamenti e a controlli dai quali potrebbero discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 7, che disciplina la gestione dei dati, osserva che la relazione tecnica evidenzia che le attività in esame sono già svolte dalle Forze di polizia a valere sulle risorse appositamente predisposte con la legge n. 120 del 2010. Osserva che tale finanziamento è tuttavia limitato agli anni 2010 e 2011, mentre gli adempimenti in esame si estendono oltre il biennio. In proposito, ritiene opportuno acquisire chiarimenti. In relazione all'articolo 9, che prevede la formazione dei controllori, osserva preliminarmente che l'imputazione dei costi relativi alla frequenza dei corsi in capo ai soggetti privati, presumibilmente mediante il pagamento di specifiche tariffe, non si evince dal testo della norma, ma viene indicata dalla relazione tecnica. Ritiene che andrebbe inoltre confermato che le modalità di determinazione delle tariffe siano idonee a garantire la compensazione dei costi anche sotto il profilo temporale. Con riferimento, infine, all'articolo 11, relativo alle disposizioni finanziarie, al fine di escludere effetti finanziari negativi non previsti, osserva che andrebbe acquisito un chiarimento circa la tipologia e l'entità dei possibili oneri che, in base alle indicazioni della relazione tecnica, l'Anas non potrà recuperare né nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento degli interventi né a carico delle tariffe.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 430 del 26 gennaio 2011, a pagina 52, seconda colonna, alla prima e ventiquattresima riga, le parole: « 7-00431 » sono sostituite dalle seguenti « 7-00476 ».

## ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (C. 3921).**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

**ART. 1.**

*Al comma 2, sostituire il capoverso ART. 9 con il seguente:*

ART. 9. – (*Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica*). – 1. Il Governo trasmette alla Camere, contestualmente alla loro ricezione, l'analisi annuale della crescita e tutti gli altri progetti di atti e documenti predisposti dalle Istituzioni dell'Unione europea nell'ambito di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio definita dal Consiglio economia e finanza dell'Unione europea del 7 settembre 2010.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla trasmissione dell'analisi annuale della crescita, riferisce alle Camere, per le eventuali deliberazioni, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dal documento nonché delle implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del programma nazionale di riforma e del programma di stabilità.

3. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo intese alla definizione delle linee guida di politica economica e di bilancio, il Governo riferisce alle Camere, con le modalità di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, illustrando la posizione che intende assumere.

4. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio europeo e di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o documenti di cui al

presente articolo. Nel caso in cui il Governo non si sia conformato agli indirizzi delle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

5. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.

**1. 1.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

**ART. 2.**

*Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 10 aprile con le seguenti: 15 aprile.*

**2. 8.** Ciccanti, Occhiuto.

*Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) lo schema di Decisione di finanza pubblica da presentare alle Camere entro il 10 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.*



*Conseguentemente:*

*a) al comma 2, sostituire le parole: Nota di aggiornamento con le seguenti: Decisione di finanza pubblica ovunque ricorrano;*

*b) al comma 3, sostituire il capoverso ART. 10-bis, con il seguente:*

« ART. 10-bis. – (Decisione di finanza pubblica). – 1. La Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, contiene:

*a) l'eventuale aggiornamento delle previsioni e degli obiettivi macroeconomici e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il triennio successivo;*

*b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;*

*c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma;*

*d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e ai loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge;*

*e) l'indicazione di massima delle risorse e degli impieghi e delle misure contenute nella manovra di finanza pubblica, ivi comprese le eventuali risorse necessarie a confermare normativamente gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti;*

*f) l'indicazione degli eventuali disegni di legge collegati;*

*g) la quantificazione delle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.*

2. La Decisione di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

3. Alle relazioni di cui al comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

4. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 3, è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali sono indicati lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di

mancata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo, ogniqualvolta intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

6. In allegato alla decisione di cui al comma 1 è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

*Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera b), numero 1), dopo le parole: dal DEF aggiungere le seguenti: o dalla Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;

b) alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis con le seguenti: Decisione di finanza pubblica;

c) alla lettera b), numero 3), dopo le parole: del DEF aggiungere le seguenti: o della Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;

d) alla lettera b), numero 4), sostituire le parole: Nota di aggiornamento al DEF di cui all'articolo 10-bis con le seguenti: Decisione di finanza pubblica;

e) alla lettera c), numero 2), sostituire le parole: di finanza pubblica, fino alla fine del numero, con le seguenti: finanza pubblica, come risultante sono sostituite dalle seguenti: nel DEF o nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis, come risultanti;

f) alla lettera f) dopo le parole: nel DEF aggiungere le seguenti: o nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;

g) alla lettera g), dopo le parole: nel DEF, aggiungere le seguenti: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;

h) alla lettera h), numero 1), dopo le parole: nel DEF aggiungere le seguenti: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;

i) alla lettera h), numero 2), dopo le parole: nel DEF aggiungere le seguenti: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis;

l) alla lettera i) dopo le parole: nel DEF aggiungere le seguenti: ovvero nella Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10-bis.

**2. 25.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

*Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, lettera b) sostituire le parole: 25 settembre con le seguenti: 10 settembre.*

**2. 19.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

*Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, lettera c) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1° ottobre.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d) sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 1° ottobre.*

**2. 1.** Cambursano, Borghesi.

*Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ciascun anno.*

**2. 9.** Ciccanti, Occhiuto.

*Al comma 1, capoverso ART. 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di dare piena attuazione all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica entro:

a) il 15 marzo di ogni anno i dati preconsuntivi a disposizione, le prime proiezioni dei saldi di finanza pubblica e degli aggregati macroeconomici previsti nel DEF, le ipotesi delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici articolati per comparti anche ai fini di garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno e per la realizzazione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, gli argomenti riguardanti le autonomie locali da inserire nel DEF. I dati sono aggiornati settimanalmente fino al 15 aprile;

b) il 1° settembre di ogni anno la prima bozza della Nota di aggiornamento del DEF. I dati sono aggiornati settimanalmente fino al 25 settembre.

**\* 2. 5.** Cambursano, Borghesi.

*Al comma 1, capoverso ART. 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al fine di dare piena attuazione all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica entro:

a) il 15 marzo di ogni anno i dati preconsuntivi a disposizione, le prime proiezioni dei saldi di finanza pubblica e degli aggregati macroeconomici previsti nel DEF, le ipotesi delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici

articolati per comparti anche ai fini di garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno e per la realizzazione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, gli argomenti riguardanti le autonomie locali da inserire nel DEF. I dati sono aggiornati settimanalmente fino al 15 aprile;

b) il 1° settembre di ogni anno la prima bozza della Nota di aggiornamento del DEF. I dati sono aggiornati settimanalmente fino al 25 settembre.

**\* 2. 16.** Ciccanti.

*Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee con le seguenti: d'intesa, per quanto concerne la terza sezione del DEF, con il Ministro per le politiche europee.*

**2. 21.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

*Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g), entro i termini ivi indicati, sono altresì inviati per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i quali si esprimono in tempo utile per il loro esame da parte del Parlamento. Nelle more dell'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica i documenti sono trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

**2. 23.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

*Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: I documenti di cui al comma 2 sono presentati prima della trasmissione alle Camere entro i termini previsti dal comma 2, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai fini di una valutazione e deliberazione in relazione alle parti di interesse.*

**\* 2. 2.** Cambursano, Borghesi.

*Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: I documenti di cui al comma 2 sono presentati prima della trasmissione alle Camere entro i termini previsti dal comma 2, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai fini di una valutazione e deliberazione in relazione alle parti di interesse.*

**\* 2. 17.** Ciccanti, Occhiuto.

*Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: la quale si esprime aggiungere le seguenti: sulla ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e).*

**2. 10.** Ciccanti, Occhiuto.

*Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 1, alinea, dopo le parole: Il DEF aggiungere le seguenti: , come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.*

**2. 22.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

*Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 2, lettera a) sostituire le parole: alle amministrazioni locali con le seguenti: alle amministrazioni regionali e locali.*

**\* 2. 7.** Cambursano, Borghesi.

*Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 2, lettera a) sostituire le parole: alle amministrazioni locali con le seguenti: alle amministrazioni regionali e locali.*

**\* 2. 14.** Ciccanti.

*Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 2, lettera d), sostituire le parole: comma 3, lettere b) e c) con le seguenti: lettera b).*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sopprimere la lettera c).*

**2. 11.** Ciccanti, Occhiuto.

*Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, aggiungere le parole: nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.*

**\* 2. 6.** Cambursano, Borghesi.

*Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.*

**\* 2. 15.** Ciccanti.

*Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 5, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:*

*a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate per il conseguimento degli obiettivi e dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;*

*b) le priorità del Paese, in coerenza con le deliberazioni assunte dalle istituzioni europee, e le principali riforme da realizzare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;*

*c) la stima degli effetti delle misure previste per l'attuazione delle riforme*

sotto il profilo della crescita, del rafforzamento della competitività del sistema economico e dell'aumento dell'occupazione;

*d)* le risorse disponibili a legislazione vigente, come risultanti dalle missioni e dai programmi del bilancio dello Stato, e quelle aggiuntive che si intende destinare al conseguimento degli obiettivi;

*e)* gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività.

**2. 24.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

*Al comma 2, capoverso ART. 10, sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia e per competenza delle amministrazioni e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Le risorse da destinare alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dai disegni di legge collegati se non contenute all'interno dei provvedimenti medesimi sono recate dalla legge di stabilità di cui all'articolo 11 e iscritte nei fondi speciali di cui all'articolo 19, risultando precluso il loro utilizzo per finalità difformi salvo in caso di mancato rispetto del termine di approvazione definitiva. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame di disegni di legge collegati che devono comunque essere:

*a)* esaminati ed approvati in via definitiva in tempo utile a consentire alle regioni e agli enti locali di approvare i loro bilanci nei termini stabiliti per il relativo anno, se contenenti le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza

pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9 e le norme necessarie a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

*b)* in tutti gli altri casi, esaminati ed approvati in via definitiva entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dal Governo.

**2. 20.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

*Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 8, dopo le parole: e di Bolzano aggiungere le seguenti: al comparto dei Comuni e delle Province.*

**\* 2. 3.** Cambursano, Borghesi.

*Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 8, dopo le parole: e di Bolzano aggiungere le seguenti: al comparto dei Comuni e delle Province.*

**\* 2. 18.** Ciccanti, Occhiuto.

*Al comma 3, capoverso ART. 10-bis, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* l'eventuale aggiornamento degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *e*).

**2. 12.** Ciccanti, Occhiuto.

*Al comma 3, capoverso ART. 10-bis, comma 1, sopprimere la lettera d).*

**2. 4.** Cambursano, Borghesi.

*Al comma 3, capoverso ART. 10-bis, comma 6, sopprimere le parole: e sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati di cui all'articolo 10, comma 6.*

**2. 13.** Ciccanti, Occhiuto.



## ART. 3.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

- 3. 4.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis)* all'articolo 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: « In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 13, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. Per ciascun intervento va altresì indicata la natura dell'onere recato, se di parte corrente o parte capitale. In caso di spese permanenti di parte corrente deve essere indicato l'onere a regime e se l'intervento reca una spesa obbligatoria. In tal caso l'autorizzazione non costituisce limite all'impegno. »;

2) il comma 12 è soppresso;

3) al comma 13, sono premessi i seguenti periodi: « La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva ed automatica. Essa deve indicare le misure transitorie di riduzione di altre spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta temporaneamente, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di

salvaguardia ed entro quindici giorni riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. ».

- 3. 3.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) all'articolo 11, comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La legge di stabilità può stabilire che una quota delle maggiori entrate correnti rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente non necessaria a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica definiti dai documenti di cui agli articoli 10 e 10-bis possa essere destinata al finanziamento di interventi di carattere strategico finalizzati allo sviluppo ovvero a fronteggiare situazioni di emergenza economico-sociale. ».

- 3. 5.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

- \*3. 2.** Fallica.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

- \*3. 6.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della necessità di garantire il mantenimento della medesima*

struttura organizzativa, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, delle amministrazioni con competenza in materia di difesa nazionale e sicurezza pubblica.

### 3. 1. Fallica.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Articolo 3-bis – (Procedura di contenimento della spesa pubblica). – 1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, il primo periodo è sostituito dal seguente: « In presenza di uno scostamento rilevante pari o superiore al due per cento del prodotto interno lordo, dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri con propria relazione ».

### 3. 01. Cambursano, Borghesi.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Articolo 3-bis – (Procedura di contenimento della spesa pubblica). – 1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, il primo periodo è sostituito dal seguente: « In presenza di uno scostamento rilevante superiore al 5 per cento degli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri con propria relazione. ».

### 3. 02. Cambursano, Borghesi.

## ART. 4.

*Al comma 1, capoverso Art. 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: un'ap-*

*sita sezione della relazione generale è dedicata alla valutazione del diverso impatto delle politiche pubbliche sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.*

### 4. 2. Lorenzin, Saltamartini, Bertolini, Mosca, Golfo.

*Al comma 2, capoverso comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: Ai componenti della Commissione non spettano compensi o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.*

### 4. 1. Ciccanti, Occhiuto.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis – (Misure per il monitoraggio e la verifica degli andamenti di finanza pubblica). – 1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Al fine di razionalizzare e di semplificare le funzioni di studio in materia economica e finanziaria e di rafforzare il controllo parlamentare in materia di contabilità e di finanza pubblica in attuazione della presente legge, l'ISTAT provvede a istituire un'apposita struttura che, sulla base di apposite convenzioni, svolge attività di analisi e ricerca per le finalità di cui al presente articolo, elaborando, in particolare, previsioni e analisi economiche e di finanza pubblica.

2-ter. Entro 10 giorni dalla presentazione degli strumenti della programmazione di cui all'articolo 9, lettere a) e b), l'ISTAT trasmette alle Camere una relazione recante l'analisi e la verifica dei dati contabili e delle previsioni economico-finanziarie, tendenziali e programmatiche, in essi contenuti, con particolare riferimento alla congruità delle ipotesi formulate in relazione all'evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al

tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.

*2-quater.* Ogni sei mesi l'ISTAT trasmette al Parlamento un rapporto recante analisi, valutazioni e previsioni in ordine al quadro macroeconomico e agli andamenti dei flussi di finanza pubblica nel periodo compreso nella programmazione triennale di bilancio.

*2-quinquies.* Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 18 è sostituito dal seguente:

« 18. Al fine di razionalizzare e di semplificare le funzioni di analisi e studio in materia economica e finanziaria e di rafforzare il controllo parlamentare in materia di contabilità e di finanza pubblica in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso e le relative funzioni e risorse sono assegnate all'ISTAT. Con una o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono conseguentemente ridefinite le funzioni svolte dall'ISTAT, è stabilita la data di effettivo esercizio delle nuove funzioni attribuite all'ISTAT e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie ricollocate presso l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli dell'ISTAT sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma e l'ISTAT provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e quantitative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ISTAT, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi

miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'ISTAT subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti.

**4. 03.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. – 1. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Nella definizione degli importi dei fondi speciali una quota non inferiore al 30 per cento è riservata ai provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare purché gli stessi siano presentati alle Camere entro i sei mesi successivi dalla data di approvazione della legge di stabilità di cui all'articolo 11 ».

**4. 01.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. – 1. Entro il 30 giugno 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione che dà conto dei criteri utilizzati ai fini della riallocazione in bilancio delle spese di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'evidenziazione della quota delle spese da considerare obbligatorie ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della citata legge 196, indicata dalle singole amministrazioni interessate.

**4. 02.** Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Causi.

ART. 5.

*Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: da una nota tecnico-illustrativa, aggiungere le seguenti: , nonché da un allegato che espone, per ciascuna missione*

e ciascun programma e per tipologia di entrata, i dati del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, le variazioni recate dal disegno di legge di stabilità e i risultati finali.

### 5. 1. Ciccanti.

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) all'articolo 17:

1) *al comma 3, terzo periodo, le parole « nella Decisione » sono sostituite dalle seguenti: « nel DEF »;*

2) *al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nei casi in cui la copertura finanziaria è determinata mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, la relazione tecnica fornisce indicazioni specifiche sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate ».*

### 5. 2. Ciccanti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera h) della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: « di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « di un sistema di rilevazioni idoneo a fornire informazioni di carattere economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione dei fatti gestionali con comuni criteri di contabilizzazione ».

### 5. 3. Ciccanti.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 6.

*(Bilancio di genere).*

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Nella banca dati sono altresì raccolti tutti gli elementi informativi utili

ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di entrata e di spesa sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.”

b) all'articolo 17, comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Nella relazione tecnica è dato altresì conto dell'eventuale diverso impatto sulle donne e sugli uomini di ciascuna disposizione, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. ».

c) all'articolo 21:

1) al comma 11, lettera a), alinea, dopo le parole: « dei beneficiari », sono inserite le seguenti: « , anche con riguardo al diverso impatto in termini di genere, »;

2) al comma 11, lettera a), numero 2), sono aggiunte, in fine, le parole: « per ciascun programma è dato conto dell'eventuale diverso impatto sulle donne e sugli uomini, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito »;

3) al comma 11, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

c-bis) per ogni programma l'elenco dei capitoli e degli articoli rilevanti ai fini di una valutazione del diverso impatto sulle donne e sugli uomini della politica di bilancio, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, con indicazione dei relativi stanziamenti e delle variazioni rispetto al bilancio precedente;

4) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

12-bis. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione sull'impatto di genere, che analizza l'impatto sulle donne e sugli uomini del complesso delle entrate e delle spese. Alla relazione è allegato un prospetto riepilogativo dei programmi e dei capitoli rilevanti ai fini di una valu-

tazione del diverso impatto sulle donne e sugli uomini della politica di bilancio, con indicazione dei relativi stanziamenti e delle variazioni rispetto al bilancio precedente; il prospetto è aggiornato nelle diverse fasi del procedimento di approvazione parlamentare e dopo l'approvazione definitiva della legge di bilancio.»

d) all'articolo 39, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Nell'ambito della medesima attività, vengono altresì elaborati i criteri per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. »

e) all'articolo 40, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

*g-bis*) introduzione, nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g), di criteri e metodologie che consentano una valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, anche attraverso la predisposizione di specifici prospetti all'interno dei programmi e delle azioni e di un quadro generale riassuntivo.

f) all'articolo 41:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il rapporto analizza altresì il diverso impatto delle politiche di spesa sulle donne e sugli uomini, considerato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. »

2) al comma 3, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

*c-bis*) esamina i casi in cui la spesa produce effetti diversi sulle donne e sugli uomini, non solo in termini di denaro, ma anche in termini di servizi, tempo e lavoro non retribuito e propone eventuali correttivi.

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: « L'AIR prende specificamente in considerazione anche il diverso impatto sulle donne e sugli uomini, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. »

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti alla determinazione dei principi fondamentali per l'introduzione del bilancio di genere nelle regioni e negli enti locali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di criteri e metodologie che consentano una valutazione del diverso impatto sulle donne e sugli uomini, delle politiche di entrata e di spesa degli enti territoriali, valutato in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;

b) adozione di criteri che consentano una piena confrontabilità tra i bilanci di genere degli enti territoriali dello stesso livello di governo ed una confrontabilità tra i bilanci di genere degli enti territoriali di diversi livelli di governo, compreso lo Stato;

c) elaborazione di linee guida per utilizzare i bilanci di genere nell'ottica di una ridefinizione delle priorità delle politiche pubbliche che tenga conto del diverso impatto sulle donne e sugli uomini.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro quaranta giorni dalla trasmissione.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3 possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalità previste dai commi 3 e 4.



6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2011, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

7. Entro il 30 giugno 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per le pari opportunità trasmettono alle

Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 6.

*Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e per l'attuazione della risoluzione del Parlamento europeo A5-0214 del 16 giugno 2003, in tema di bilancio di genere.

**5. 01.** Lorenzin, Saltamartini, Bertolini, Mosca, Golfo.

## ALLEGATO 2

**Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia).****PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00476  
PRESENTATA DAL RELATORE**

La V Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento della Camera, la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 20 ottobre 2010 in esito all'esame della relazione predisposta dalla Commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale (Doc. XII. n. 576);

considerato l'invito alle commissioni competenti di tutti i Parlamenti nazionali a comunicare al Parlamento europeo, tenendo anche conto di un questionario elaborato dalla medesima Commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale, eventuali osservazioni in vista della predisposizione di una ulteriore risoluzione sulla crisi;

preso atto favorevolmente del ricorso da parte del Parlamento europeo ad apposite procedure e strumenti istruttori volti ad articolare in modo più efficace la cooperazione con i parlamenti nazionali su temi e proposte normative di particolare importanza;

richiamato il documento finale relativo alle proposte legislative per la riforma della *governance* economica dell'Unione europea approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010;

richiamate le osservazioni formulate nel documento finale approvato il 30 luglio 2010 dalle Commissioni V e XIV della Camera dei deputati al termine dell'esame della comunicazione della Commissione al

Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. « Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche » (COM(2010)250 def.);

richiamati, altresì, gli impegni contenuti nella risoluzione Toccafondi (8-00095), approvata dalla V Commissione della Camera il 12 novembre 2010, a conclusione dell'esame del progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020;

premesso che:

appare condivisibile l'analisi del Parlamento europeo circa le cause della crisi finanziaria, iniziata a seguito della politica monetaria espansiva eccessivamente elastica degli Stati Uniti, e poi sviluppatasi in ragione di fattori specifici del sistema finanziario, come la complessità e l'opacità di taluni strumenti speculativi, sistemi di remunerazione a breve termine, nonché modelli imprenditoriali inadeguati;

risulta altresì equilibrata l'analisi degli effetti della crisi medesima, che ne evidenzia peraltro, oltre la dimensione puramente finanziaria, anche i rilevanti costi sociali, in particolare con riferimento a determinate aree dell'Unione e a determinate fasce della popolazione, in particolare modo i giovani;

pur riconoscendo l'importanza e l'adeguatezza delle risposte fornite dalla Banca centrale europea e dal Consiglio Ecofin per la definizione di un meccanismo finanziario di stabilità al fine di affrontare i rischi di insolvenza dei mutuatari sovrani, sottolinea l'opportunità, condividendo le preoccupazioni in proposito espresse dal Parlamento europeo, di un maggiore coinvolgimento delle Istituzioni rappresentative della sovranità popolare sia a livello europeo che a livello nazionale;

è comunque auspicabile un maggiore coordinamento delle iniziative di rilancio e finalizzate all'uscita dalla crisi a livello europeo;

risultano necessari una più rigorosa vigilanza finanziaria volta a garantire la massima trasparenza dei rendiconti finanziari sia degli Stati membri che delle imprese, un sistema di vigilanza a livello globale al fine di addivenire all'applicazione di regole comuni per i servizi finanziari, nonché l'introduzione di nuovi *standard* per i dati statistici relativi al settore finanziario, rafforzando la capacità di monitoraggio dei rischi e di vigilanza della Commissione europea;

ritiene indifferibile l'esigenza di riformare le economie dei Paesi membri al fine di affrontare il nodo della competitività e di garantire una maggiore e più solida crescita economica, riducendo gli attuali squilibri macroeconomici, e la necessità di una maggiore coerenza delle azioni intraprese in tal senso;

condivide la necessità, evidenziata dal Parlamento europeo, di garantire la solidarietà intergenerazionale, non scaricando sulle generazioni future il debito contratto nel passato ed addivenendo all'adozione di riforme previdenziali a livello europeo, volte a garantire la sostenibilità del sistema pensionistico, che dovrà basarsi su fonti di finanziamento non esclusivamente pubbliche;

ribadisce, come già espresso nel Documento finale approvato dalle Com-

missioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010, che il Patto di stabilità non è stato in grado di fornire adeguati incentivi a ridurre il debito pubblico in tempi favorevoli e, pertanto, molti Paesi si sono trovati a fronteggiare la recente crisi con livelli di debito elevati e situazioni di finanza pubblica non sufficientemente solide;

lo stesso Parlamento europeo riconosce, peraltro, come il Patto di stabilità e crescita non tenga conto di altri ed importanti squilibri finanziari, come l'impatto del debito privato, espressamente richiamato nella risoluzione, come un fattore che ha una diretta incidenza sull'unione monetaria;

condivide l'auspicio del Parlamento europeo relativo al passaggio ad una fase ulteriore dell'unione monetaria « che consentirebbe l'emissione mutua di una parte del debito sovrano degli Stati membri, gestita gettando le basi di una sorveglianza multilaterale più elaborata, con l'assistenza del FME e del SESF, al fine di garantire una più grande attrattività del mercato di tutta l'area euro, nonché una gestione comune del debito »;

fa propria l'osservazione secondo cui l'uscita dalla crisi del debito sovrano richiederà un processo a lungo termine che deve essere ben concepito e garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile, ammettendo « la possibilità di compromessi tra crescita, equità e stabilità finanziaria » che dovranno essere oggetto di una decisione politica;

con riferimento alla politica regionale e di coesione, condivide la necessità di politiche in grado di affrontare i problemi specifici in maniera differenziata, unitamente all'opportunità di stimolare l'imprenditorialità e i finanziamenti destinati alle piccole e medie imprese, facendo in modo che il supporto finanziario alle medesime previsto dalla politica di coesione tenda al finanziamento del capitale di rischio, in quanto ciò consentirebbe un maggiore coinvolgimento del settore bancario e un uso più efficiente dei fondi strutturali;

con riferimento agli obiettivi fissati nell'ambito della Strategia Europa 2020, esprime apprezzamento per il richiamo alla necessità di investimenti nella ricerca e ad una maggiore attenzione al tema dell'efficienza energetica ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili, sviluppando anche una riflessione sulla mobilità pubblica e sul parco dei mezzi per il trasporto pubblico, nonché ai temi dell'occupazione, in particolare alla necessità dell'emersione del lavoro sommerso;

formula le seguenti osservazioni:

a) con riferimento ai progetti, alle azioni ed alle proposte legislative dell'Unione europea volte a migliorare il potenziale dell'economia dell'Unione in termini di sostenibilità, competitività e occupazione in una prospettiva decennale, tenendo conto della strategia UE 2020 e del funzionamento del mercato interno, nonché agli strumenti finalizzati a promuovere l'innovazione, la competitività e gli investimenti a lungo termine, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI):

si sottolinea il carattere prioritario delle misure prospettate nell'Atto per il mercato unico presentato dalla Commissione europea nello scorso ottobre/COM(2010)608) che, secondo le stime della Commissione stessa, potrebbero tradursi in una crescita pari a circa il 4 per cento del PIL europeo entro il 2020. Tra le iniziative ivi indicate particolare rilievo ed urgenza assumono:

1) l'adozione di un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali ed al credito, anche in considerazione della specificità delle stesse, sviluppando una rete efficace di borse o di mercati regolamentati espressamente dedicati alle PMI e rendendo più adatti alle PMI gli obblighi di quotazione in borsa e di pubblicità, nonché le modifiche alle norme contabili per semplificare gli obblighi di informazione finanziaria e diminuire gli oneri amministrativi per le PMI;

2) la revisione degli orientamenti europei in materia di reti transeuropee di trasporto (TEN-T) e l'introduzione un quadro globale di finanziamento delle infrastrutture di trasporto nonché le altre azioni destinate a rimuovere gli ostacoli tecnici, amministrativi e normativi che impediscono la realizzazione nell'UE di un unico sistema di trasporto transfrontaliero interconnesso, interoperabile ed efficace;

3) la definizione di un quadro normativo per lo sviluppo dei partenariati pubblico-privato (PPP) che, unitamente alla concessione di servizi, permetterebbero di mobilitare investimenti a lungo termine nel settore dell'energia, la gestione dei rifiuti o le infrastrutture di trasporto;

4) la proposta di direttiva volta ad istituire una base imponibile comune dell'imposta sulle società, risolvendo i problemi di doppia imposizione o di doppia esenzione fiscale imputabili alla disparità o all'incompatibilità tra le normative fiscali nazionali nonché la revisione dell'attuale regime in materia di IVA, basato su numerose esenzioni, deroghe e opzioni che comporta notevoli oneri amministrativi per le imprese, compromettendone la competitività;

5) le misure per la lotta alla contraffazione e la pirateria, che comportano per l'UE costi stimati in miliardi di euro e perdite per milioni di posti di lavoro, nonché per lo sviluppo del commercio elettronico, che sino ad ora in Europa non ha ancora manifestato tutte le sue potenzialità di sviluppo;

6) la proposta sull'imprenditoria sociale per sostenere lo sviluppo di progetti di impresa innovativi sul piano sociale, utilizzando il rating sociale e l'etichettatura etica ed ambientale, le proposte volte a migliorare la qualità delle strutture giuridiche dell'economia sociale (quali fondazioni e cooperative) per ottimizzarne il funzionamento e facilitarne lo sviluppo in seno al mercato unico;

7) la proposta legislativa volta ad assicurare una maggiore simmetria nel-

l'accesso agli appalti pubblici nei paesi industrializzati e nei grandi paesi emergenti (2011), al fine di superare le divergenze attuali tra la relativa apertura del mercato degli appalti nell'UE e la mancanza di accesso dell'UE agli appalti dei propri partner commerciali;

occorre altresì valutare l'ipotesi di introdurre, in via transitoria, ulteriori elementi di flessibilità nella disciplina degli aiuti di stato alle imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni, volti a consentire l'erogazione di misure di sostegno a favore di settori produttivi colpiti dalla crisi economica ma che presentino prospettive di crescita in un'ottica pluriennale, anche al fine di mantenere l'occupazione;

si raccomanda, come auspicato dal Parlamento europeo, la predisposizione di un nuovo *Social Business Act* inteso a rafforzare l'economia sociale di mercato. In questa direzione, appare necessario che la Commissione europea presenti quanto prima le proposte, preannunciate nell'Atto per il mercato interno, sull'imprenditoria sociale per sostenere lo sviluppo di progetti di impresa innovativi sul piano sociale utilizzando il *rating* sociale e l'etichettatura etica ed ambientale, gli appalti pubblici, l'attuazione di un nuovo regime di fondi di investimento e l'attrazione dei depositi dormienti, nonché per migliorare la qualità delle strutture giuridiche dell'economia sociale (quali fondazioni e cooperative), ottimizzandone il funzionamento e facilitandone lo sviluppo in seno al mercato unico;

si ritiene necessario procedere, come auspicato dallo stesso Parlamento europeo, sulla strada di un'armonizzazione dei regimi fiscali, relativi alle imposte dirette ed indirette, soprattutto per quanto concerne le società e l'attività di impresa, evitando forme di concorrenza fiscale tra gli Stati membri, anche al fine di una più intensa lotta all'evasione fiscale;

si ritiene necessario che il quadro finanziario pluriennale dell'UE post 2013 rispecchi le priorità della Strategia UE

2020 e preveda gli strumenti per massimizzare l'impatto e garantire il valore aggiunto dell'intervento finanziario dell'UE, assicurando in ogni caso un livello di risorse superiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013;

al fine di una più efficace concentrazione delle risorse sulle priorità di spesa per crescita ed occupazione è necessario introdurre, attraverso le opportune misure anche di carattere legislativo, una maggiore compatibilità e complementarità tra i bilanci nazionali dei 27 Stati membri e il bilancio dell'UE;

b) con riferimento alle risorse finanziarie necessarie per rilanciare la ripresa economica dell'Unione europea, tenendo conto dei principi di sostenibilità, sussidiarietà e solidarietà ed all'orientamento in merito all'introduzione di meccanismi di finanziamento propri all'Unione europea, come i cosiddetti « Eurobond », in quanto strumento di finanziamento di progetti specifici dell'Unione europea:

richiamando da ultimo il Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010, si ribadisce la necessità, al fine di rilanciare la crescita dell'economia europea, di disciplinare l'emissione, eventualmente da parte della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, di titoli europei, da destinare prioritariamente al finanziamento di progetti europei in materia di grandi infrastrutture a rete necessarie per il completamento del mercato interno, di progetti di ricerca, di piani di conversione ecologica del sistema produttivo, ritenendo che in tal modo si potrebbero così avere effetti positivi sia a breve sulla domanda interna e sia a più lungo termine sulla capacità di offerta e di crescita;

appare altresì condivisibile l'iniziativa della Commissione europea, preannunciata nell'Atto per il mercato interno, di promuovere l'emissione di obbligazioni europee (*project bonds*) da parte di privati



per il finanziamento di progetti europei e il ricorso al bilancio dell'UE in misura superiore rispetto ad oggi al fine di rafforzare il rating ed attirare i finanziamenti della Banca europea degli investimenti, delle altre istituzioni finanziarie e degli investitori privati sui mercati dei capitali, quali i fondi pensione e quelli assicurativi;

vanno parimenti sostenute le misure prospettate dalla Commissione europea per stimolare gli investimenti privati, in particolare quelli a lungo termine, al fine di contribuire più attivamente alla realizzazione degli obiettivi della strategia UE 2020, tra cui la riforma della gestione delle imprese, la creazione di incentivi per gli investimenti a lungo termine, la valutazione indipendente degli investimenti;

c) con riferimento all'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie:

ritiene possibile l'avvio di una sperimentazione di una tale misura, destinando le relative entrate alla riduzione dell'indebitamento dei Paesi membri, precisando che essa dovrebbe avere comunque carattere omogeneo in tutta l'Unione europea e dovrebbe tenere conto del contesto internazionale;

d) con riferimento alle azioni ulteriori da intraprendere a livello dell'Unione europea e a livello nazionale per accrescere la coesione territoriale e regionale e la coesione sociale, nonché per stimolare un mercato del lavoro inclusivo e mobile, come anche la sostenibilità dei modelli sociali europei:

richiamando il Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV in merito alla consultazione sulla futura Strategia UE 2020 nella seduta del 10 marzo 2010, ribadisce che la politica di coesione, sia pure riformata e flessibile, e adattata alle nuove esigenze, dovrebbe rappresentare un elemento chiave della Strategia UE 2020, riducendo le differenze strutturali tra Paesi e Regioni nonché migliorando e riequilibrando la competitività delle singole Regioni;

ritiene opportuna la previsione di misure volte a prevedere interventi finanziari specifici per aree caratterizzate da una situazione di oggettivo svantaggio economico, sociale e territoriale, quali, in particolare, le regioni insulari;

rileva l'opportunità che le Istituzioni dell'UE si avvalgano adeguatamente e tempestivamente della nuova base giuridica introdotta dal Trattato di Lisbona per la coesione territoriale. Occorre evitare, in vista della revisione del bilancio dell'UE, ogni tentativo di rinazionalizzazione della politica regionale, affermando un approccio adattato alle esigenze delle regioni più svantaggiate, non strettamente legato al PIL, ma che tenga conto, in particolare, del tasso di disoccupazione, nonché mantenere, anche per le regioni attualmente incluse nell'obiettivo Convergenza, un livello di risorse non inferiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013;

si concentrino le risorse disponibili su obiettivi ad alto valore aggiunto europeo non perseguibili a livello esclusivamente nazionale: competitività, innovazione, ricerca, sostegno alle piccole e medie imprese;

e) in merito ai meccanismi per creare una governance economica europea efficace, che consenta di superare gli squilibri macroeconomici; di uscire dalla crisi del debito pubblico e di impedire che essa si ripresenti negli Stati membri, promuovendo nel contempo la crescita, l'occupazione e la coesione sociale, nonché sull'introduzione di un meccanismo permanente di risoluzione delle crisi a livello dell'Unione europea:

ribadisce la proposta, già avanzata nel Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV sull'opportunità di istituire una Agenzia europea del debito, che prenda il posto dell'attuale Fondo europeo di stabilità finanziaria, che potrebbe finanziare, in tutto o in parte, i titoli emessi dagli Stati membri;

in questo senso va anche verificata con maggiore attenzione la fattibilità

dell'ipotesi prospettata dal paragrafo 107 della risoluzione del Parlamento europeo che prevede l'emissione mutua di una parte del debito sovrano degli Stati membri, gestita gettando le basi di una sorveglianza multilaterale più elaborata, con l'assistenza di un Fondo monetario europeo, al fine di garantire una più grande attrattività del mercato di tutta l'area euro, nonché una gestione comune del debito;

ribadisce altresì quanto affermato nel richiamato Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010 ed in particolare:

attraverso l'introduzione di una sorveglianza macroeconomica appare possibile realizzare un coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri che, tenendo nella dovuta considerazione il quadro economico complessivo dei singoli Paesi, dovrebbe basarsi essenzialmente su un rapporto collaborativo e cooperativo tra le Istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri;

appare opportuno prevedere che, qualora per uno Stato sussista un eccessivo squilibrio macroeconomico, la Commissione, nel trasmettere le risultanze dell'istruttoria svolta, chieda allo Stato medesimo di esprimere le proprie valutazioni a riguardo, prima dell'eventuale adozione di raccomandazioni da parte del Consiglio;

l'estensione della vigilanza agli squilibri macroeconomici dovrà consentire di esprimere valutazioni tecnicamente fondate sulla qualità e sostenibilità dei processi di sviluppo, prevenendo eventuali tentativi di occultamento della reale situazione delle finanze pubbliche;

nell'ambito del nuovo modello di sorveglianza macroeconomica, andrebbero meglio individuati gli indicatori di rischio, con l'obiettivo di riflettere fedelmente le prospettive di medio termine delle economie dei diversi Paesi; a tal fine, andrebbero in particolare considerati, ol-

tre ai diversi indicatori riferiti al debito pubblico, altri indicatori relativi al debito del settore privato, alla stabilità del mercato immobiliare, all'andamento della spesa in relazione all'invecchiamento della popolazione e alla stabilità del sistema bancario;

appare opportuno approfondire la proposta di destinare le entrate eccezionali e straordinarie alla sola copertura del debito pubblico, anche in ragione delle difficoltà che si incontrano nell'individuare in modo univoco tali tipologie di entrate;

f) con riferimento alle ulteriori eventuali iniziative da assumere a livello globale e, in particolare, a livello dell'Unione europea per stabilizzare e riformare i mercati finanziari nella prospettiva di investimenti a lungo termine e di uno sviluppo sostenibile:

occorre in via prioritaria utilizzare pienamente le potenzialità offerte dal nuovo quadro europeo di vigilanza finanziaria e, in particolare, del nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), procedendo alla rapida adozione di uno o più quadri o « codici » di regole armonizzate (*single rulebook*) applicabili a tutte le istituzioni finanziarie e giuridicamente vincolanti per le autorità nazionali competenti, composti in via prevalente da norme europee direttamente applicabili, e solo in via residuale da norme nazionali;

è condivisibile la richiesta del Parlamento europeo di valutare l'istituzione di un'agenzia europea indipendente di valutazione dei crediti e di attribuire alle Corti dei conti, in quanto organi indipendenti, competenze in materia di valutazione del debito sovrano;

è auspicabile giungere alla realizzazione di un sistema di vigilanza internazionale sull'operatività delle agenzie di *rating*, le più importanti delle quali operano a livello mondiale;

è altresì necessario, come riconosciuto anche dal Parlamento europeo, adottare misure volte ad assicurare la

solidità e lo sviluppo delle banche regionali e locali, come le casse di risparmio, le banche popolari e le banche cooperative, le cui diverse aree di competenza e conoscenze di base si è dimostrata utile nella crisi finanziaria e ha apportato stabilità;

g) con riferimento all'opportunità di una riforma delle strutture globali di governance finanziaria ed economica:

sostiene pienamente le indicazioni della risoluzione del Parlamento europeo in merito all'opportunità di assumere iniziative volte a rafforzare l'efficacia, la portata globale e la responsabilità del Fondo monetario internazionale e di altre istituzioni delle Nazioni unite, conferendo loro mandato di operare quali piattaforme per iniziative di coordinamento globale nel settore economico e finanziario;

ritiene opportuno procedere in tal senso attraverso un coinvolgimento del

G-20, eventualmente promuovendone una convocazione *ad hoc* sui temi della crisi e della governance globale;

richiamando il Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010, ribadisce la necessità di sviluppare la dimensione esterna della nuova *governance* economica, assicurando, in coerenza con l'articolo 138 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, la posizione comune e la rappresentanza unificata dell'Eurozona e, ove possibile, dell'UE nelle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali,

impegna il Governo

ad attenersi alle osservazioni formulate nella presente risoluzione nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

(7-00476) (Nuova formulazione) «Toccafondi».